



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei signori:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 133 del Ruolo Generale dell'anno 2021,

TRA



APPELLANTE

CONTRO



1 APPELLATA

E

APPELLATA

OGGETTO: APPELLO - Avverso la sentenza n. 3981/2021 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma emessa in data 1° giugno 2021.

**CONCLUSIONI COME DA ISTANZA CONGIUNTA DATATA 2.5.2024 E
DEPOSITATA IN DATA 26.8.2024**

- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voler dare atto della rinuncia congiunta agli atti di causa ex art.306 c.p.c., dichiarando la conseguente estinzione del giudizio Rg 133/2021 con compensazione di spese.
- Si precisa che l'accettazione della rinuncia agli atti da parte dell'Agenzia del Demanio avviene soltanto per finalità di economia processuale (non avendo l'Agenzia del Demanio interesse ad impedire l'estinzione del giudizio) e non comporta in alcun modo adesione e/o accettazione dell'accordo transattivo intercorso tra il Sig. Ferri, la Regione Lazio ed il Comune di Caprarola, di cui l'Agenzia del Demanio non è stata parte ed alla quale pertanto lo stesso non è opponibile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor Luigi Giuseppe Ferri, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società La Bella Venere S.a.s. di Luigi Giuseppe Ferri & C. ha agito in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma contro la Regione Lazio chiedendo l'accertamento della natura non demaniale dell'area su cui insistono i manufatti asseritamente di sua proprietà siti nel Comune di Caprarola oggetto del verbale di assunzione n. 35447/441/2000 del 28.7.2000, previa disapplicazione di quest'ultimo.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo in via pregiudiziale l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio, quale



soggetto proprietario dell'area; nel merito, la Regione ha insistito per la declaratoria dell'infondatezza della domanda.

Il TRAP ha disposto CTU finalizzata ad accertare la natura demaniale o meno dell'area controversa.

Successivamente, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio si è quindi costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'esistenza di giudicato esterno e, comunque, deducendo l'infondatezza nel merito della domanda. Appreso, dopo la propria costituzione, il fatto che nel giudizio era stata disposta CTU, l'Agenzia del Demanio ne ha eccepito la nullità e comunque l'inutilizzabilità nei suoi confronti, oltre che l'erroneità delle conclusioni raggiunte.

Con sentenza n. 3981/21 pubblicata il 1° giugno 2021 il TRAP ha in via preliminare disatteso l'eccezione dell'Agenzia di inammissibilità della consulenza per mancata tempestiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ritenendo che la successiva costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia avesse comportato un'accettazione del contraddittorio nel merito. Egualmente è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto il TRAP non ha ritenuto che la demanialità dell'area fosse stata definitivamente accertata nel 2000, a seguito della delimitazione dell'arenile lacuale, contenuta nel verbale nota prot. n. 1521 del 1962, trasmesso dall'Intendenza di Finanza di Viterbo alla Ragioneria Provinciale dello Stato per l'aggiornamento dell'inventario dei beni di demanio pubblico. Infatti, ha statuito il giudice, in tale sede l'Amministrazione non aveva esercitato un potere autoritativo costitutivo, ma si era limitata ad accertare l'esatto confine demaniale, ponendo in essere un atto con valore dichiarativo e non di natura ablatoria.

Nondimeno, il TRAP ha dichiarato inammissibile la domanda per intervenuto giudicato esterno, sul presupposto che l'attuale parte ricorrente aveva proposto davanti all'AGO opposizione all'intimazione di pagamento delle somme richieste "a titolo di indennità di occupazione di una porzione dell'arenile del Lago di Vico, di proprietà demaniale, notificata dal Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio, contestando l'entità dell'importo richiesto". Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 23607 del 5.8.2004 del Tribunale Civile di Roma che, dando atto della non contestazione della qualificazione dell'area come demaniale, aveva accertato l'occupazione di fatto della stessa e aveva determinato l'indennizzo dovuto.



Pacifico il fatto che la suddetta sentenza sia passata in giudicato, il TRAP ha concluso che “ove il giudice abbia accertato la sussistenza di un credito fondato sull'illegittima occupazione di un'area demaniale, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno come demaniale, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione illegittima, preclude inter partes ogni diversa qualificazione e valutazione della natura del terreno medesimo”, e ha dichiarato inammissibile la domanda.

Luigi Giuseppe Ferri ha proposto appello dinanzi al TSAP censurando la decisione del giudice di prime cure e riproponendo le domande svolte in primo grado.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Agenzia del Demanio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del gravame.

Alle udienze collegiali del 6 dicembre 2023 e del 10 aprile 2024, fissate per la precisazione delle conclusioni e decisione del processo, le parti congiuntamente hanno chiesto un rinvio per tentare la definizione stragiudiziale della lite. Da ultimo, anteriormente all'udienza dell'11 settembre 2024, l'appellante ha depositato in data 26.8.2024 istanza congiunta delle parti di rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. con richiesta di declaratoria di estinzione del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte appellante nel suo ricorso ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata avendo questa non correttamente valutato il contenuto del preteso giudicato, con errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per aver mancato di constatare l'assenza di identità tra il giudizio deciso nel 2004 dal Tribunale di Roma e il presente, né, del resto, la sentenza del giudice ordinario conterrebbe un accertamento, anche solo implicito, circa la natura demaniale del terreno occupato.

2. Secondo parte ricorrente il *petitum* del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.R.A.P. e le richieste formulate dai fratelli Sig.ri Ferri Luigi Giuseppe e Ferri Lamberto innanzi al Tribunale Ordinario di Roma sarebbero diversi, poiché nel presente giudizio è stato chiesto di accertare e dichiarare che i manufatti di proprietà insistono su aree non demaniali disapplicando, per quanto di ragione, il verbale di assunzione in consistenza del 28 luglio 2000 ed ogni altro atto dell'Amministrazione in contrasto con detto accertamento. Al contrario, il giudizio avanti all'AGO è stato incardinato per accertare l'insussistenza del debito a titolo di indennità di occupazione

Firmato Da: SANTALUCIA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5501eeb3947474bd - Firmato Da: ZARA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5395b6006180022
Firmato Da: GORI PIERPAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 835f47d6bda756e



di terreno demaniale, per illegittimità, violazione di legge e per essere, comunque, l'importo richiesto superiore al dovuto.

3. Diversa sarebbe pure la *causa petendi* alla base dei due processi, dal momento che nel giudizio conclusosi davanti al Tribunale di Roma nel 2004 la ragione della contestazione del debito a titolo di indennità demaniale è stata la pretesa applicabilità della legge 507 del 29/11/1995, mentre nel presente processo è la non demanialità del bene.

4. In secondo luogo, parte appellante ha anche prospettato l'errata interpretazione delle norme sul giudicato esterno in relazione alla peculiare modalità di accertamento della natura delle aree, di carattere vincolato e destinato a concludersi con un atto con valore dichiarativo e di accertamento della demanialità, anziché ablatorio. Viene invocata la giurisprudenza amministrativa, e in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3496/2012 adottata in una controversia relativa all'ordine di demolizione di un manufatto realizzato su area asseritamente demaniale, nella quale il giudice ha, tra l'altro, escluso che l'accertamento della natura demaniale dell'area costituisse un mero antecedente logico-giuridico da accertare in via incidentale, al fine di apprezzare i diversi motivi di illegittimità dedotti avverso il provvedimento di sgombero, in quanto l'accertamento della demanialità del bene non può essere astretto entro una verifica incidentale. Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante conclude che né una dichiarazione di parte privata né la classificazione operata dall'Amministrazione possono determinare l'effetto costitutivo del regime del bene demaniale.

5. Anteriormente allo scrutinio delle censure sopra riassunte, il Tribunale Superiore dà atto del deposito in data 26.8.2024 di un'istanza congiunta di rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c., datata 2.5.2024 e sottoscritta dalle parti. Con essa si chiede al Tribunale di voler dare atto della rinuncia congiunta agli atti di causa, dichiarando la conseguente estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.

L'atto precisa che l'accettazione della rinuncia agli atti da parte dell'Agenzia del Demanio avviene soltanto per finalità di economia processuale e non comporta in alcun modo adesione o accettazione dell'accordo transattivo intercorso tra l'appellante, la Regione Lazio ed il Comune di Caprarola, di cui l'Agenzia del Demanio non è stata parte ed alla quale pertanto lo stesso non è opponibile.

Il documento è digitalmente sottoscritto da ciascuna delle tre parti del presente processo e, per l'effetto, il processo dev'essere dichiarato estinto ex art.306 c.p.c. Le spese di lite sono compensate tra le parti essendo tale il tenore dell'accordo.



P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando:

dichiara estinto il processo e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche, l'11 settembre 2024.

Il Cons. rel.
Pierpaolo Gori

Il Presidente
Giuseppe Santalucia

